

Valutazione del comportamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si danno di seguito i principali riferimenti normativi che sono alla base del processo di valutazione del comportamento:

- **DPR n.122 del 19 agosto 2009** ha introdotto nuove disposizioni riguardo alla valutazione della 'condotta' degli studenti, stabilendo nell'articolo 4 che:

"... la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ... la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio ...";

"... sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ...".

In sede di scrutinio, il comportamento di ciascun alunno è oggetto di valutazione e votazione collegiale da parte del Consiglio di classe, con l'attribuzione di un voto in decimi in base ad una griglia valutativa del comportamento, basata sulla normativa vigente, a cui fa diretto riferimento, approvata dal Collegio dei docenti. Al momento dell'attribuzione del voto di condotta il Consiglio di classe tiene conto anche della valutazione ricevuta da ciascun alunno al termine del percorso di alternanza scuola-lavoro, in particolare valorizzando gli esiti di livello eccellente.

- **DPR n. 249/1998** "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come novellato dal DPR n. 235/2007" **novellato dal DPR 134 dell'08/08/2025;**
- **D. L. 137/2008** convertito con mod. dalla L. 169/2008, "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università";
- **DPR n. 122/2009** "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". Si riporta il dettato normativo degli artt. 4 e 7.

Art. 4, "Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado", commi 2 e 5;

Art. 7, "Valutazione del comportamento"

1. *La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione e di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.*

2. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della*

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.

3. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.*

4. *Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.*

Inoltre: **Il DPR 122/2009 introduce le seguenti novità normative:**

- In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce la valutazione del comportamento sulla base dell'intero anno scolastico e tenendo conto della eventuale commissione di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (Art.7,co1 bis);
- I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'art. 1, co 784-787, della l.30/12/2018, n°145, (ora FSL), coerenti col PTOF e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche, sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati. La valutazione degli esiti delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento è effettuata dal consiglio di classe secondo i criteri deliberati dal Collegio Docenti ed esplicitati nel PTOF.
- **D.Lgs. 62/2017** "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107".

➤ **Legge 150/2024**

La Legge n. 150 del 1 ottobre 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16/10/2024 in materia di "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", in vigore dal **31 ottobre 2024**, interviene sulla valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e sulla **valutazione del comportamento degli studenti, stabilendo nuove regole e imponendo modifiche sostanziali ai Regolamenti d'Istituto della scuola secondaria di secondo grado.**

Il testo modifica il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 in più punti. Nello specifico:

- L'art. 13 "Ammissione dei candidati interni" comma 2 lett. d) del D. Lgs 62/2017 viene così riformulato:

"L'ammissione all'Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. **E' ammesso all'Esame di Stato**, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, **la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti**: votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi".

- All'art. 15 "**Attribuzione del credito scolastico**" del D. Lgs 62/2017 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: "Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi".

VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI SCRUTINIO INTERMEDIO E FINALE

Premessa** - Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più **Regolamenti**, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla **revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (art. 4, co.2 DPR249/1998).

Il decreto del PdR 24/06/98 n° 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), è novellato dal DPR n° 134 dell'08/08/2025.

- Il DPR recepisce quanto previsto dall'art. 5 della L. 70/2024 in materia di **bullismo e cyberbullismo** e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti, **nonché di uso o abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e di forme di dipendenza** (art. 2 co 8 punto f bis).

- All'art. 4, co. 3 del DPR 249/98, si apporta la seguente integrazione: **“Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce solo sul voto di comportamento”.**
- **NON E' AUTOMATICO CHE**, a fronte di una sanzione disciplinare, lo studente che è stato allontanato dalle lezioni sia valutato con un'insufficienza nel comportamento.

Se lo studente ha dimostrato durante l'anno, dopo la sanzione, di aver appreso dai propri errori, di aver acquisito un maggior senso di responsabilità e di aver mantenuto rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, il Consiglio di Classe non può deliberare un voto insufficiente.

- La valutazione del comportamento con voto inferiore sei decimi deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale (art. 7, co.3).
- Il verbale di scrutinio deve contenere tutti gli elementi relativi alla reiterazione del comportamento grave dello studente dopo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, in particolare la non acquisizione del senso di responsabilità e il non rispetto di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

voto di comportamento inferiore a sei decimi

	Scrutinio periodico	Scrutinio finale
voto inferiore a 6	COINVOLGIMENTO DELLO STUDENTE IN ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE, FINALIZZATE ALLA COMPrensIONE DELLE RAGIONI E DELLE CONSEGUENZE DEI COMPORTAMENTI CHE HANNO DETERMINATO IL COMPITO ASSEGNATO. <i>Art.7 co.2 bis e co.3</i>	NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA <i>Art. 7co.2 e co.3</i>

Voto di comportamento pari a sei decimi

	Scrutinio finale
Voto pari a 6	Sospensione del giudizio di ammissione alla classe successiva e assegnazione della predisposizione di un <u>elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale</u> da sviluppare su tematiche connesse alle ragioni che hanno determinato il voto di comportamento attribuito. <u>La mancata presentazione dell'elaborato prima della integrazione dello scrutinio finale da parte del consiglio di classe, ovvero l'esito non positivo, comporta la non ammissione delle studentesse e degli studenti alla classe successiva.</u>

L'elaborato critico di cittadinanza attiva e solidale deve riguardare i seguenti punti:

- Progetto di volontariato locale. Proposta di progetto di volontariato come organizzare raccolte alimentari di supporto per anziani, riflettendo sull'importanza dell'impegno civico e della solidarietà;
- Analisi di un fatto di cronaca. Analisi di un episodio di cronaca legato a comportamenti antisociali o illegali, con riflessione sulle dinamiche sociali coinvolte e sulle possibili soluzioni per prevenire tali situazioni.
- Proposta di miglioramento scolastico. Individuazione di un aspetto di vita scolastica suscettibile di miglioramento, come la gestione dei rifiuti o la promozione di attività inclusive (elaborare piano d'azione dettagliato e sostenibile).
- Ricerca sulla Costituzione italiana. Approfondimento su specifici articoli della Costituzione, con particolare attenzione a diritti e doveri dei cittadini (collegare tali principi a situazioni concrete o vissute dallo studente).

L'elaborato si discute:

Classi dalla prima alla quarta	Classi quinte
In sede di accertamento del recupero delle carenze formative (DL 127/2025, art. 1 co. 5)	In sede di colloquio di ESAME (OM 67/2025, ART.3)

Con voto di comportamento **superiore a sei in scrutinio finale**, l'alunno/a è ammesso/a alla classe successiva (art.4, co5).

VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' - CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (dsa) - IN RICOVERO PRESSO STRUTTURE OSPEDALIERE.

ART. 9 VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 7 del decreto 135/2025, al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 66/2017.

Le sanzioni disciplinari: (nota prot. 3602/2008)

- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e ispirate alla riparazione del danno;
- Vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno e seguono l'alunno in occasione del trasferimento da una scuola all'altra o nel passaggio da un grado all'altro;
- Non costituiscono dati sensibili;
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (con gli aggiornamenti di cui alla Legge 150/24)

Voto attribuito	Motivazione
10	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e i compagni. <i>Partecipa attivamente e costruttivamente al lavoro didattico ed al dialogo educativo, ponendosi in una dimensione attiva e collaborativa.</i>
9	Lo studente è molto impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta con regolarità le lezioni, è puntuale nelle consegne, è molto corretto nei rapporti con i docenti e con i compagni, partecipa positivamente al dialogo educativo.
8	Lo studente è globalmente impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo responsabile il materiale della scuola, frequenta le lezioni con sostanziale regolarità, è abbastanza puntuale nelle consegne, è corretto con i docenti e i con compagni, è interessato al dialogo educativo.
7	Lo studente non è sempre impegnato nelle varie attività della classe, utilizza in modo poco corretto il materiale della scuola, frequenta le lezioni in modo non regolare, con frequenti ritardi. Non è puntuale nelle consegne, non è sempre corretto il rapporto con i docenti e con i compagni ed assume atteggiamenti che talvolta disturbano lo svolgimento delle lezioni con conseguenti ammonizioni verbali o note disciplinari scritte a cura dei docenti, anche in relazione a possibili violazioni del regolamento di istituto.
6	Lo studente frequenta le lezioni in modo discontinuo con frequenti ritardi/ e uscite ripetute che rischiano di precludere la validazione dell'a.s. Denota una partecipazione distratta e un ostentato disinteresse verso ogni proposta di attività didattica nonché un costante inadempimento delle consegne scolastiche. I suoi interventi disturbanti spesso si declinano in atteggiamenti aggressivi o scorretti e non rispettosi nei confronti di pari o di adulti, configurando un comportamento volontariamente lesivo della dignità e/o della proprietà altrui. Disturba lo svolgimento delle lezioni, manifestando indifferenza/disinteresse verso gli inviti dei docenti ad assumere comportamenti adeguati e più responsabili. Ha usato in modo scorretto e offensivo i social media per danneggiare l'immagine e/o la reputazione di compagni o di adulti non escludendo eventuali atti di bullismo e/o cyberbullismo o possibili violazioni del regolamento di Istituto.
≤ 5	Lo studente ha posto in essere comportamenti ripetuti nel tempo volutamente lesivi della dignità e/o della proprietà altrui e reiterato azioni di bullismo/cyberbullismo gravi nei confronti di pari e/o di adulti, con eventuali provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica. Nello specifico, la valutazione del comportamento inferiore ai sei decimi è prevista in tali casi: - L'allievo/a ha commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o arrechino pericoli per l'incolumità altrui; - Ha commesso atti violenti e/o di aggressione nei confronti del personale scolastico e/o dei docenti o dei suoi pari; - Ha commesso azioni volte in modo determinante a trasgredire disposizioni di sicurezza e/o violazioni del regolamento di Istituto tali da mettere in pericolo la salute o l'incolumità dei compagni e/o di adulti; - Nonostante la commissione di atti identificabili come reati e l'applicazione di interventi sanzionatori da parte della scuola, l'alunno non ha dimostrato la volontà di adeguare il suo comportamento, <u>reiterando atti gravi</u> e lesivi nei confronti dei pari e degli adulti o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.